



COMUNE DI MONTECAROTTO

Provincia di Ancona

Via Marconi, 11 C.A.P. 60036 Montecarotto (An) - Tel. 0731/89131 - Fax 0731/899046 e-mail tecnico@comune.montecarotto.an.it - C.F. e P.I. 00114600422

PROVVEDIMENTI IN ORDINE ALLA LEGGE REGIONALE 08.10.2009, N. 22

PIANO CASA

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 91 DEL 27.11.2009

....omissis...

4_di integrare, in relazione alle indicazioni di cui all'articolo 9, comma primo, della Legge Regionale n. 22/2009, l'elenco degli ambiti previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge, stabilendo che gli interventi di cui alla L.R. n. 22/2009 non sono ammessi:

- a) per tutti gli immobili che ricadono in ambiti territoriali ove il PRG stabilisce l'assoggettamento a piani attuativi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 34/92, ad eccezione di quelli ricadenti nella sottozona E1a (ambito agricolo di tutela San Nicola);
- b) per tutti gli immobili che ricadono in piani attuativi adottati e non ancora convenzionati e quelli la cui convenzione è ancora vigente.
- c) per gli edifici censiti ai sensi della Legge regionale 8 marzo 1990, n. 13, art. 15, comma 2, classificati A, per i quali sono ammessi gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ai sensi delle vigenti NTA di PRG, al fine di garantire che non vengano alterati il tipo edilizio e le caratteristiche architettoniche;
- d) per gli edifici in zona agricola sono inoltre specificate le seguenti limitazioni:
 - in tutti i casi di ampliamento e di demolizione e ricostruzione con eventuale ampliamento, nei fabbricati principali aventi tipologia edilizia tradizionale, è obbligatoria la riproposizione del tipo edilizio preesistente. Tutti gli interventi dovranno essere attuati sulla base di un dettagliato progetto che preveda l'utilizzo di materiali, finiture, sistemazioni esterne e piantumazioni in armonia con gli insediamenti tradizionali del paesaggio rurale. In ogni caso l'altezza dell'edificio ampliato e/o ricostruito non potrà essere superiore a ml 7,50;
- e) in zona agricola al fine di garantire gli aspetti igienico sanitari, sicurezza, ambientali e salvaguardare eventuali diritti di terzi confinanti, si esclude l'applicazione della legge dai seguenti ambiti:
 - per gli ampliamenti non residenziali in zona agricola si applicano le distanze di cui agli artt. 8, 9, 10, 11 della L.R. n.13/90.

5_di determinare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n.22/2009 ed in relazione alla specifica natura degli strumenti urbanistici comunali, che gli interventi sono altresì consentiti:

- a) in deroga alle distanze minime dai confini del lotto di proprietà, stabilite dagli strumenti urbanistici comunali, a condizione che non vengano in alcun modo pregiudicati i diritti dei terzi. Pertanto, nel caso cui gli interventi eseguiti ai sensi della L.R. n. 22/2009 comportino la realizzazione di corpi di fabbrica posti a distanza dal confine inferiore a ml 5,00 o inferiore alla metà di quella stabilita da normative nazionali fra fabbricati, è necessario accordo trascritto e registrato fra i proprietari confinanti;

- b) in deroga agli indici e parametri urbanistici ed edilizi degli strumenti urbanistici e regolamenti comunali che incidono sulla densità edilizia, ferme restando le specifiche prescrizioni del PRG sull'utilizzo e sulla sistemazione delle aree scoperte;
- c) restano ferme le distanze dalle strade previste dal D.M. 1404/68 e dal D.M. 1444/68, art. 9.

6_di stabilire, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 8 e all'articolo 2, comma 5 della Legge Regionale n. 22/2009, che il riequilibrio della dotazione di attrezzature pubbliche in conseguenza della applicazione della norma regionale debba essere attuato mediante monetizzazione delle relative aree, non ritenendo funzionale all'attuazione delle previsioni del PRG una cessione diffusa di piccoli appezzamenti di terreno da destinare ad usi pubblici, per cui:

- a) il rilascio dei titoli abilitanti l'attività edilizia di cui alla Legge Regionale n.22/2009 deve essere sempre preceduto dalla monetizzazione delle aree a standard il cui valore è stabilito in base al regolamento ICI in vigore, definito da apposito atto di Giunta;
- b) i proventi della monetizzazione saranno utilizzati dal Comune nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 8 della L.R. n. 22/2009.

7_di stabilire, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 8 e all'art. 2, comma 5 della Legge Regionale n. 22/2009, che nel caso di attuazione degli interventi mediante piano attuativo è facoltà del Consiglio Comunale nella fase di adozione del piano richiedere la cessione delle aree per standard o la loro monetizzazione con appositi criteri da determinare in relazione allo specifico intervento;

8_di stabilire, come previsto dall'art. 5 comma 4 della L.R. n. 22/2009 ed al fine di attivare i progetti di produttività finalizzati alla gestione dei procedimenti ed allo svolgimento dei controlli, l'incremento dei diritti di segreteria di una quota pari al 80% rispetto alla tariffa ordinaria.